

BOZZE DI STAMPA

12 luglio 2019

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza
domestica e di genere (1200)**

EMENDAMENTI

Art. 1

01.2 (testo 2)

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Comunque effettua, con precedenza rispetto alle altre, le iscrizioni relative ai reati articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-*quinquies*, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater.1*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale."».

01.1

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01. - 1. All'articolo 335 del codice di procedura penale dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. 1. Nei casi di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate immediatamente alla persona offesa e al difensore"».

1.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Obbligo di riferire la notizia del reato*) - 1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1) a 6)" sono inserite le seguenti: ", del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale,"».

1.1

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Obbligo di riferire la notizia di reato*) - 1. All'articolo 347 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 601, 601-*bis*, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqües*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale

nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, devono essere trasmesse senza ritardo, e, comunque entro 48 ore dal compimento dell'atto"».

1.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole da: «572», fino alla fine del comma, con le seguenti: «571, comma 2, 572, 600-bis, primo comma, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, secondo comma, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75».

1.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Al comma 1 sostituire le parole da: «572» fino alla fine del comma con le seguenti: «572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente e, comunque, entro ventiquattro ore dall'acquisizione anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2».

1.5

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 572», inserire le seguenti: «600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. 1, 601 e 602».

1.6

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e la parola: "immediatamente" è sostituita dalle seguenti: "entro ventiquattro ore"».

1.7

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e dopo la parola: "immediatamente" sono aggiunte le seguenti: ", e comunque entro le ventiquattro ore,"».

Art. 2

2.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Assunzione di informazioni*) - 1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa e tenuto conto della condizione di particolare vulnerabilità di cui all'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale"».

2.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Assunzione di informazioni*) - Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582, 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, n. 1 e secondo comma del medesimo codice, il pubblico ministero, assume con urgenza informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela, o istanza, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini ed in tutti i casi nei quali tale atto sia necessario ai fini della protezione della vittima"».

2.3

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Assunzione di informazioni*) - 1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni dalla persona offesa, convoca la medesima assicurando idonee garanzie di sicurezza e riservatezza"».

2.4

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da: «609-bis» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, per i quali è stata presentata querela, il pubblico ministero, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini ovvero ove la stessa ne faccia richiesta».

2.5

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da: «609-bis» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, per i quali è stata presentata querela, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della segretezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».

2.6

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «, 612-bis e 612-ter».

2.7

BALBONI

Al comma 1, capoverso «1-ter.» dopo le parole: «pubblico ministero» inserire le seguenti: «o su sua delega la polizia giudiziaria».

2.8

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso: «1-ter», sostituire le parole da: «assume informazioni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «, se non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».

2.9

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato» con le seguenti: «quando risulta necessario».

2.100

VALENTE, ALFIERI, FANTETTI, GINETTI, RIZZOTTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA

Al comma 1, capoverso «1-ter, sostituire le parole da "salvo" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "salvo che non ritenga diversamente per esigenze connesse alla tutela della vittima o alla necessità di garantire l'efficacia e la riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".

2.101

RAUTI, BALBONI

Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da «salvo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «salvo che non ritenga diversamente per esigenze connesse alla tutela della vittima o alla necessità di garantire l'efficacia e la riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

2.10

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «salvo che» inserire le seguenti: «non ritenga diversamente o che».

2.102

VALENTE, ALFIERI, FANTETTI, GINETTI, RIZZOTTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA

Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da «tutela» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «tutela della vittima, di minori di anni diciotto o della efficacia e riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa».

2.103

RAUTI, BALBONI

Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole da «tutela» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «tutela della vittima, di minori di anni diciotto o della efficacia e riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa».

2.0.1

FEDELI, CUCCA, ALFIERI, GINETTI, IORI, Assuntela MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 1 aprile 1981, n.121)

1. Alla legge 1 aprile 1981, n.121 dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Trasmissione atti del pubblico ministero)

Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, il pubblico ministero, assunte le informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice penale, trasmette gli atti al prefetto al fine di valutare l'adozione di eventuali misure di protezione"».

Art. 3

3.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente:

«2-*bis*. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, ovvero dall' articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero».

3.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «Se si tratta» fino a: «609-octies» con le seguenti: «Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies».

3.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «572, 609-bis» fino a: «medesimo codice», con le seguenti: «571, secondo comma, 572, 600-bis, primo comma, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, secondo comma, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, primo comma, numero 8) della legge 20 febbraio 1958, n. 75,».

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso 2-ter, sostituire le parole: «senza ritardo», con la seguente: «immediatamente».

3.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «609-bis», fino a: «612-ter del codice penale», con le seguenti: «582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale,».

3.5

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Al comma 1, dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:

«2-bis.1. Nei casi di cui al precedente comma, il pubblico ministero deve procedere personalmente al compimento degli atti d'indagine che riguardano minorenni.».

3.0.1

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) il pubblico ministero ha omesso di provvedere all'assunzione di informazioni della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che con decreto dispone che sussistono imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, quando si procede nei casi previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale».

Art. 4

4.100

VALENTE, ALFIERI, FANTETTI, GINETTI, RIZZOTTI, CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, UNTERBERGER

Al comma 1, capoverso «Art. 387-bis», sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».

4.101

RAUTI, BALBONI

Al comma 1, capoverso «Art. 387-bis», sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».

4.102

UNTERBERGER

Al comma 1, capoverso «Art. 387-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è sottoposto a misure cautelari di carattere più restrittivo».

4.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 381 del codice di procedura penale, al secondo comma, dopo la lettera m-quinquies è aggiunta la seguente lettera:

"m-sexies. violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa prevista dall'articolo 387-bis del codice penale."».

Art. 5

5.1

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 2, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «, su proposta del Dipartimento per le pari opportunità,».

5.2

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'istruzione, Università e ricerca e della salute sono definiti i contenuti di specifici corsi destinati a magistrati, assistenti sociali, personale sanitario dipendente dalla Aziende sanitarie locali (ASL) e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado volti alla formazione in materia di reati sessuali e di violenza domestica. Con il decreto di cui al presente comma sono disciplinate anche le modalità di partecipazione agli stessi delle operatrici dei centri antiviolenza. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.100

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'istruzione, Università e ricerca e della salute sono definiti i contenuti di specifici corsi destinati a magistrati, assistenti sociali, personale sanitario dipendente dalle Aziende sanitarie locali (ASL) e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado volti alla formazione in materia di reati sessuali e di violenza domestica. Con il decreto di cui al presente comma sono disciplinate anche le modalità di partecipazione agli stessi delle operatrici dei centri antiviolenza. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6

6.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena) - 1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, nonché all'articolo 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati"».

6.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «612-bis e 612-ter».

6.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sostituire le parole: «è comunque», con le seguenti: «può essere».

6.4

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «è comunque» con le seguenti:
«può essere».*

6.5

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti o associazioni» inserire le
seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».*

6.6

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere il comma 2.

6.7

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accordi variazioni di bilancio».

Art. 7

7.1

GINETTI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale*)
- Dopo l'articolo 609-*duodecies* del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 609-terdecies.

(Matrimonio forzato)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da tre a sette anni"».

Art. 609-quaterdecies.

(Circostanze aggravanti)

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto di cui all'articolo 609-*terdecies* è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quindecies.

(Pene accessorie)

La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*terdecies* comporta:

- a) la perdita della responsabilità genitoriale;

- b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte".

2. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-*quinquies*," sono inserite le seguenti: "609-*terdecies*, 609-*quaterdecies*"».

7.2

GINETTI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale*) - Dopo l'articolo, 609-*duodecies* del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 609-*terdecies*.

(*Matrimonio forzato*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso in danno di un minore di età si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

Art. 609-*quaterdecies*.

(*Circostanze aggravanti*)

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se l'autore del fatto di cui all'articolo 609-*terdecies*, commesso ai danni di un minore, è il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, parenti o affini entro il quarto grado, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.

La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quindecies.

(Pene accessorie)

La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-terdecies comporta:

- a) la perdita della responsabilità genitoriale;
- b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
- d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte".

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "600-quinquies," le seguenti: "609-terdecies, 609-quaterdecies"».

Art. 8

8.1

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «1.», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie di cui all'articolo 4, comma 5-quinquies della legge 4 maggio 1983, n. 184.».

8.0.1

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il Piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, persegue, altresì, attraverso le Regioni, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle reti territoriali dei centri anti violenza e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, la promozione e il sostegno, sul territorio regionale comprese le carceri, di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza di genere, con riferimento alla violenza domestica e nelle relazioni interpersonali e di vita.

2. Gli interventi di cui al comma 1:

a) sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato e le conseguenze psichiche e psicologiche che la violenza di genere produce sulla salute delle donne;

b) sono assicurati di concerto tra servizi sociali dei Comuni e consultori dei distretti sanitari, nel rispetto delle reciproche competenze, e si avvalgono di personale adeguatamente formato sui temi della giustizia riparativa e della violenza di genere.

3. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che le Regioni promuovono per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.».

8.0.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dalle linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, nelle strutture del Dipartimento d'Emergenza e Accettazione/Pronto Soccorso (DEA/PS) delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri, è istituita un'area separata dalla sala d'attesa generale che assicuri alle vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 582 e 583-quinquies, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, protezione, sicurezza e riservatezza. Nei predetti locali non sono ammessi eventuali accompagnatori che possono accedere solo successivamente e su richiesta della vittima ad eccezione della prole minore.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 9

9.1

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela
MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di persona minore» con le seguenti: «dei figli, anche maggiorenni.».

9.2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 4, dopo le parole: «dei delitti di cui agli articoli 572» aggiungere le seguenti: «600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies».

9.0.1

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 384 del codice di procedura penale)

All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Anche fuori dai casi di flagranza, il pubblico ministero dispone inoltre, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto contro la persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti.";

b) al comma 2, le parole: "Nei casi previsti dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dai commi 1 e 1-bis"».

9.0.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Introduzione dell'articolo 384-ter del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 384-ter.

(Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori)

1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384 c.p.p., il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata del delitto di cui all'articolo 572 c.p. e di quello di cui all'articolo 612-bis c.p., quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 385 e seguenti del presente titolo.

3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381 comma 3"».

9.0.100

UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, LANIECE, BRESSA, CASINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale)

1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, di genere, etnica o religiosa";

b) al primo comma, lettera *a)*, le parole: "odio razziale o etnico", sono sostituite dalle seguenti: "odio razziale, di genere o etnico" e le parole: "per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", sono sostituite dalle seguenti: "per motivi razziali, di genere, etnici, nazionali o religiosi";

c) al primo comma, lettera *b)*, le parole: "per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", sono sostituite dalle seguenti: "per motivi razziali, di genere, etnici, nazionali o religiosi";

d) al terzo comma, primo periodo, le parole: "per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", sono sostituite dalle seguenti: "per motivi razziali, di genere, etnici, nazionali o religiosi";

2. All'articolo 604-*ter*, primo comma, del codice penale, le parole: "o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso", sono sostituite dalle seguenti: "o di odio etnico, nazionale, razziale, di genere o religioso" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici".».

9.0.40

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)

1. All'articolo 604-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* del primo comma, dopo le parole: "sull'odio razziale" sono inserite le seguenti: ", di genere" e dopo le parole: "atti di discriminazione per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

b) alla lettera *b)* del primo comma, dopo le parole: "per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

c) al secondo comma, dopo le parole: "per motivi razziali," sono inserite le seguenti: "di genere,";

d) la rubrica è sostituita con la seguente: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale di genere etnica e religiosa.

Art. 9-ter.

(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)

1. All'articolo 604-*ter* del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».

9.0.101

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 604-quater. - (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, le promuove, dirige o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale.

2. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».

9.0.4 (testo 2)

GRASSO, CALIENDO, UNTERBERGER, BALBONI, VALENTE, CUCCA, DE PETRIS,
LAFORGIA, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 604-quater. - *(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, le promuove, dirige o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale."

2. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"»

9.0.102

BALBONI, RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 604-quater. - *(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, le promuove, dirige o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale".

2. All'articolo 604-ter del codice penale, al primo comma, dopo la parola: "razziale" sono inserite le seguenti: "di genere,"».

9.0.104

UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, LANIECE, BRESSA, CASINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 604-quater. - *(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, li promuove, dirige o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale.»

9.0.103

VALENTE, ALFIERI, FANTETTI, GINETTI, CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI,
FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, UNTERBERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 604-quater. - *(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale."»

Art. 10

10.1

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al codice di procedura penale*) - 1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 167 è inserito il seguente:

"Art. 167.1.

(Comunicazione plurima e diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, effettua, in assenza del consenso espresso dello stesso, una comunicazione plurima o una diffusione, con qualsiasi mezzo, di dati personali idonei a rivelarne la vita sessuale è punito con la reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito i dati personali di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso espresso della persona rappresentata recando loro documento.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, di persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica, al momento del fatto, o in danno di una donna in stato di gravidanza la pena è aumentata da un terzo alla metà.

4. La pena è aumentata dalla metà al doppio se i fatti di cui al primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia, ovvero in occasione della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies.

5. Si applica la pena della reclusione da 7 a 12 anni se dal fatto deriva la morte della persona rappresentata nelle immagini quale conseguenza non intenzionale del fatto.

6. La condanna per il delitto di cui al comma 1 comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, del codice penale quanto all'interdizione perpetua;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

7. Il Pubblico ministero, quando ha notizia del delitto di cui al comma 1, ne informa senza ritardo il Garante per la protezione dei dati personali".

2. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "609-*octies* del codice penale," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 167.1 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,"».

10.2

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini, video o audio a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate o registrate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini, i video o gli audio di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate o registrate al fine di recare loro nocimento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Diffusione illecita di immagini, video o audio sessualmente espliciti)».

10.3

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, sostituire le parole: «immagini o video», con le seguenti: «immagini, video o audio» e le parole: «delle persone rappresentate», con le seguenti: «delle persone rappresentate o registrate»;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole: «le immagini o i video», con le seguenti: «le immagini, i video o gli audio» e le parole: «delle persone rappresentate», con le seguenti: «delle persone rappresentate o registrate».*

Conseguentemente, al medesimo capoverso, all'alinea, sostituire la Rubrica con la seguente: «(Diffusione illecita di immagini, video o audio sessualmente espliciti)».

10.100

VALENTE, ALFIERI, GINETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter, primo comma, dopo le parole: «a contenuto sessualmente esplicito,» inserire le seguenti: «anche qualora ceduti volontariamente all'interno di una relazione affettiva,»

10.4

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, dopo le parole: «il consenso» inserire la seguente: «espresso».

10.5

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, sostituire le parole: «da uno a sei anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».

10.6

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si procede d'ufficio».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «612-ter» sopprimere il quinto comma.

10.7

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «612-ter», secondo comma, sostituire le parole: «al fine di recare loro nocumento» con le seguenti: «recando loro nocumento»;*

b) *al comma 1, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire i seguenti:*

«4-bis. La pena è aumentata dalla metà al doppio se i fatti di cui al primo e secondo sono commessi con violenza o minaccia, ovvero in occasione della commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies.

4-ter. Si applica la pena della reclusione da 7 a 12 anni se dal fatto deriva la morte della persona rappresentata nelle immagini quale conseguenza non intenzionale del fatto».

10.8

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», terzo comma, dopo le parole: «è aumentata» inserire le seguenti: «da un terzo alla metà».

Conseguentemente al comma 1, capoverso «612-ter», quarto comma, dopo le parole: «La pena è», inserire la seguente: «altresì».

10.9

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», terzo comma, dopo le parole: «o divorziato» inserire le seguenti: «dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata,».

10.10 (testo corretto)

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, GRASSO, RIZZOTTI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», al quarto comma, dopo le parole: «in danno di persona» aggiungere le seguenti: «minore di età, o».

10.101

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», al quarto comma, dopo le parole: «in danno di persona» inserire le seguenti: «minore di età, o».

10.11

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», quarto comma, dopo le parole: «o psichica» inserire le seguenti: «, al momento del fatto,».

10.102

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-ter», quarto comma, dopo le parole: «o psichica» inserire le seguenti: «, al momento del fatto,».

10.12

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 2, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-bis. La condanna per il delitto di cui al primo e secondo comma comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, del codice penale quanto all'interdizione perpetua;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».

10.13

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «612-ter», dopo il quarto comma inserire il seguente:

«4-bis. Se in conseguenza del fatto di cui al primo e secondo comma deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni».

10.14

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "609-octies del codice penale," sono inserite le seguenti: "i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 612-ter del codice penale"».

10.0.1

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime di atti persecutori)

1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale e dalla querela presentata dalla persona offesa o da eventuali atti di integrazione della stessa risultano gravi indizi di reità, il pubblico ministero chiede al giudice delle indagini preliminari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della querela, l'applicazione delle misure di cui al presente articolo.

4-ter. Agli effetti del comma 4-bis si considerano in ogni caso sussistenti gravi indizi di reità quando la persona offesa, con la querela o con atti di integrazione della stessa, esibisca documentazione attestante la realizzazione delle condotte punite dall'articolo 612-bis del codice penale, anche mediante l'allegazione di messaggi di testo o di elenco di chiamate telefoniche.

4-quater. Qualora il pubblico ministero non provveda ai sensi del comma 4-bis nei termini ivi previsti, il difensore della persona offesa può presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo.

4-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari, dopo avere verificato la sussistenza dei gravi indizi di reità di cui al comma 4-bis, dispone, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero o del difensore della persona offesa, i provvedimenti di cui al presente articolo."

2. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) dopo le parole: "con violenza alla persona" sono inserite le seguenti: "ovvero nei procedimenti per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale."».

10.0.2

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)

1. All'articolo 444, comma 1-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: "i procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 583, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577", e dopo le parole: "609-*quater*" sono inserite le seguenti: "609-*octies* e 612-*bis* del codice penale"».

Art. 11

11.1

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Modifiche al codice penale in materia di bilanciamento delle circostanze per i reati puniti con l'ergastolo)* - 1. All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

2. All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le di-

minuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

11.2

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*

b) *al comma 1 sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti";

c-bis) All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

11.3

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*

b) *al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «62, numero 1, 89,».*

11.4

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

Art. 12

12.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20.

12.2

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», primo comma, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «, volontariamente,»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«La condanna per il delitto di cui al presente articolo comporta:

1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

2) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

3) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte»;

c) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale alle parole: "600-bis," sono premesse le seguenti: "577-bis, 577-ter,"».

12.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», primo comma, sopprimere le parole: «o lo sfregio permanente».

12.4

CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 583-quinquies», dopo le parole: «del viso» inserire le seguenti: «e del corpo».

Conseguentemente, alla Rubrica, dopo le parole: «al viso» inserire le seguenti: «e al corpo».

12.5

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater* dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma, 583-*quinquies*," e le parole: "e 609-*undecies*" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-*undecies* e 612-*bis*";

b) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583, secondo comma, 583-*quinquies*, se commessi in danno di persona minorenni," e le parole: "nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del

medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti: "nonché agli articoli 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice"».

Art. 13

13.1

GINETTI, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, FEDELI, IORI, Assuntela
MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 4, lettera b) sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «ventiquattro».

Art. 14

14.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è inserito il seguente:

"Art. 64-*bis*.

(Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile)

1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 583-*bis* e 558-*bis* del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli

576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente"».

14.2

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 64-bis», dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Il Pubblico Ministero, in ogni caso, trasmette al giudice civile ovvero al giudice minorile competente, copia dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, anche minori, non coperte dal segreto investigativo ed ogni altro atto o provvedimento ritenuto necessario ai fini del coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie competenti».

14.100

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, capoverso «Art. 64-bis», dopo il primo comma inserire il seguente:

«1-bis. Il Pubblico Ministero, in ogni caso, trasmette al giudice civile ovvero al giudice minorile competente, copia dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, anche minori, non coperte dal segreto investigativo ed ogni altro atto o provvedimento ritenuto necessario ai fini del coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie competenti».

14.101

VALENTE, ALFIERI, FANTETTI, GINETTI, RIZZOTTI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, CUCCA, MIRABELLI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, UNTERBERGER

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, in presenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero quando la prova appare evidente se la persona offesa ne

fa richiesta, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dal reato.»".

14.102

RAUTI, BALBONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, in presenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero quando la prova appare evidente se la persona offesa ne fa richiesta, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dal reato."».

14.3

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 392, comma 1-bis, primo e secondo periodo, del codice di procedura penale, le parole: "anche su richiesta della persona offesa" sono sostituite dalle seguenti: "la persona offesa"».

ORDINE DEL GIORNO

G14.100

NOCERINO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, AUDDINO, CAMPAGNA, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (AS 1200);

premesso che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca modifiche al codice di procedura penale volte ad ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere;

considerato che:

spesso i fenomeni di violenza domestica sono accompagnati anche da forme di violenza economica le quali si declinano in particolare nell'impedimento di usare il proprio denaro, nel costante controllo e nella limitazione dell'utilizzo del medesimo o nell'impedimento di lavorare fuori casa;

appare dunque auspicabile porre in essere strumenti che possano assicurare al coniuge privo di reddito una qualche forma seppur minima di autonomia economica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti legislativi volti a prevedere la possibilità che l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e le prestazioni assistenziali possano essere corrisposte direttamente al coniuge dell'avente diritto qualora detto coniuge risulti sprovvisto di reddito autonomo.

EMENDAMENTI

14.0.1

BINI, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 110 delle Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di obblighi di comunicazione dei dati iscritti nel Registro delle notizie di reato al Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 110 delle Disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La segreteria trasmette immediatamente il nominativo della persona iscritta nel registro delle notizie di reato e ogni eventuale aggiorna-

mento relativo ai fatti che gli sono attribuiti al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno di cui all'articolo 8, della legge 1 aprile 1981, n. 121"».

Art. 15

15.1

BALBONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: "di scarcerazione" sono aggiunte le seguenti: ", compresi i permessi di qualsiasi natura concessi dalla magistratura di sorveglianza durante l'esecuzione della pena,";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al terzo comma dell'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "e all'interessato" sono sostituite dalle seguenti: ", all'interessato e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa"».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

15.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli

576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale».

b) *al comma 5, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

15.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Al comma 1, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «e 612-bis» con le seguenti: «612-bis e 612-ter».

15.4

FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice, ove le ritenga necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertata la disponibilità da parte della polizia giudiziaria ed i soggetti interessati ne abbiano accettato l'applicazione. Il mancato consenso da parte dell'imputato viene valutato ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 276 in caso di trasgressione delle prescrizioni imposte ai sensi dei commi che precedono"».

15.6

FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"Art. 291-bis.

1. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale, la persona offesa può presentare istanza al pubblico ministero di avanzare richiesta di misura cautelare."».

15.5

FEDELI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, IORI,
Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«1. Dopo il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale e la misura è stata richiesta con le finalità di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), il giudice provvede con urgenza"».

15.7

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 390 del codice di procedura penale dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale

nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1 e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, l'avviso di cui al precedente comma è inviato alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato."».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «299», aggiungere la seguente: «, 390».

Art. 16

16.0.1

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifica all'art. 293 del codice di procedura penale in materia di adempimenti di informazione nei confronti della persona offesa)

All'articolo 293 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

"1-quater. La medesima informazione di cui al comma 1-ter è comunicata al difensore della persona offesa, o, in mancanza di questo, alla persona offesa, redigendo verbale di tutte le operazioni compiute e dando informazione dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1 o 1-bis alla persona offesa. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato e alla persona offesa.";

c) il comma 3, è sostituito dal seguente: "Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore dell'indagato e al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa. Il difensore ha diritto di esame di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazione intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative re-

gistrazioni. Le medesime facoltà spettano al difensore della persona offesa, qualora nominato."».

16.0.2

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa"».

16.0.5 (già 9.0.3)

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa"».

16.0.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 386 del codice di procedura penale il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, nonché la parte offesa, e ove nominato, il suo difensore."».

16.0.100

VALENTE, ALFIERI, FANTETTI, GINETTI, RIZZOTTI, FEDELI, IORI, Assuntela
MESSINA, UNTERBERGER

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differito)

1. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 572 del codice penale, nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente all'arresto, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto, risulti autore del fatto, sempre che si proceda all'arresto entro e non oltre le quarantotto ore dal fatto.».

16.0.4

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

All'articolo 390 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, al difensore oltre che al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa"».

Art. 17

17.1 (testo 2)

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: "nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorennе" sono sostituite dalle seguenti: "nonché agli articoli 572, 609-bis, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 583-bis e 558-bis del medesimo codice";»

17.2

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI, Assuntela MESSINA, ROSSOMANDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» dopo le parole: «presso enti o associazioni» inserire le seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».

17.100

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» dopo le parole: «presso enti o associazioni» inserire le seguenti: «iscritte ad albi regionali o nazionali».

17.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La remunerazione di cui al comma 1 per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 582, 583-quinquies, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale è destinata nella misura di un terzo alla vittima dei medesimi reati o in caso di morte della stessa, in conseguenza del reato, è corrisposta in favore dei figli."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori e risarcimento delle vittime».

17.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 18

18.1

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Premettere i seguenti commi:

«01. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

"l-bis) promuovere attività di prevenzione della violenza contro le donne attraverso l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore".

01-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 01 pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

18.2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, RIZZOTTI, VITALI

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: "e di sostegno" sono aggiunte le seguenti: "anche psicologico"».

18.100

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: "e di sostegno" sono aggiunte le seguenti: "anche psicologico"».

Art. 19

19.1

BALBONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis*. All'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis*. Il Fondo eroga, altresì, le somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime in quanto soggetti coobbligati in ottemperanza alle norme vigenti."»

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, dopo le parole: «n. 204» aggiungere le seguenti: «e alla legge 7 luglio 2016, n. 122,», e sostituire la parola: «recante» con la seguente: «recanti».

Art. 21

21.1

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MIRABELLI, ALFIERI, GINETTI, FEDELI, IORI,
Assuntela MESSINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21 - (*Copertura finanziaria*) - 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
